

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO

*Approvato dal Consiglio Direttivo A.N.S.D.I.P.P
riunitasi a Verona il 26.05.2009*

Art. 1 Istituzione del Comitato Etico

1.1 E' istituito il Comitato Etico – di seguito denominato Comitato - quale organismo interno di consulenza del Comitato Direttivo dell'Associazione.

Art. 2 Sede

2.1 Il Comitato ha sede presso la sede dell'Associazione, ma può riunirsi anche presso sedi diverse.

Art. 3 Natura e funzioni

3.1 Il Comitato si configura come spazio di riflessione autonoma e interdisciplinare per la promozione della qualità e la umanizzazione dell'assistenza. Assume la prospettiva etica come dimensione fondamentale.

3.2 E' composto secondo criteri ed esigenze di multidisciplinarietà, al fine di garantire al suo interno l'esperienza e le qualifiche necessarie per la valutazione degli aspetti etico - deontologici, bioetici, tecnico-scientifici, amministrativi e organizzativi.

3.3 Il Comitato svolge funzione formativa, con iniziative che promuovono la riflessione, la sensibilizzazione, l'aggiornamento in campo etico, nei confronti sia degli operatori sia dei cittadini-utenti dei diversi servizi (sanitari, socio-sanitari e sociali) alla persona.

3.4 Il Comitato svolge altresì funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse agli aspetti assistenziali, fornendo ed elaborando indicazioni e pareri su problematiche che investono scelte operative di natura etica e deontologica connesse ad attività assistenziali.

3.5 Nell'espletamento della sua attività il Comitato si propone la tutela dei diritti, della dignità, dell'integrità, del benessere fisico, psicologico e sociale dei cittadini-utenti dei servizi alla persona.

3.6 Le indicazioni ed i pareri espressi dal Comitato sono elaborati in piena indipendenza e libertà di coscienza, senza alcun

condizionamento proveniente dall'istituzione/struttura interessata, dagli operatori, dai cittadini-utenti, dai loro familiari o da altri soggetti esterni.

3.7 I pareri del Comitato sono di carattere consultivo, non sostituiscono la responsabilità morale e legale di chi ha il compito di prendere le decisioni.

3.8 Il Comitato è il punto di riferimento dell'Associazione per tutte le questioni etiche che riguardano la gestione dei servizi alla persona.

Art. 4 Quadro normativo di riferimento

4.1 Il Comitato Etico, nell'esprimere pareri, fa riferimento alla disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale di natura giuridica e deontologica, ispirandosi al rispetto della vita e della dignità umana come tutelate dalle Convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Costituzione repubblicana.

4.2 Documenti di riferimento sono pure costituiti dai "pareri" del Comitato Nazionale di Bioetica.

Art. 5 Composizione

5.1 Il Comitato è composto da un minimo di otto ad un massimo di quindici componenti, nominati dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

5.2 I componenti del Comitato sono scelti per almeno il 50% tra gli associati e i professionisti operanti nei servizi socio-sanitari e, per la parte restante, tra esperti "esterni", in modo da assicurare la presenza di competenze almeno in: etica e bioetica, medicina generale, geriatria e gerontologia, psicologia/psichiatria, aspetti giuridici, scienze infermieristiche, assistenza alla persona, servizi sociali.

5.3 I componenti del Comitato durano in carica tre anni, **I membri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo e/o funzione.**

5.4 Le funzioni di componente del Comitato sono gratuite. I componenti esterni all'Associazione possono ottenere, su loro documentata richiesta, un rimborso delle spese relative alla loro partecipazione ai lavori del Comitato.

Art. 6 Nomina del Presidente

6.1 Il Comitato elegge, al proprio interno, nella prima seduta e con le modalità previste dall'art. 13, il Presidente.

6.2. Il Presidente resta in carica tre anni **ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.**

Art. 7 Funzioni del Presidente

7.1 Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Comitato;
- b) convoca e presiede le sedute, fissandone l'ordine del giorno;
- c) promuove e coordina le attività del Comitato, assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento;
- d) redige il programma annuale delle attività del Comitato, tenendo conto delle eventuali richieste del Comitato Direttivo dell'Associazione, e ne segue l'attuazione;
- e) predispone per il Comitato Direttivo dell'Associazione la relazione annuale sullo stato di avanzamento della programmazione e la relazione triennale conclusiva;
- f) convoca esperti di settore per l'esame di particolari tematiche,
- g) costituisce i gruppi di lavoro per l'esame delle singole tematiche indicate nel programma annuale.

Art. 8 Nomina e funzioni del Vicepresidente

8.1 Il Vicepresidente è eletto dal Comitato con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

8.2 Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o dimissioni.

8.3 Il Vicepresidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 9 Segreteria

9.1 Le funzioni di Segreteria sono affidate ad un componente del Comitato, nominato dal Presidente.

9.2 Il Segretario, su mandato del Presidente, cura la tenuta del registro di protocollo, la stesura dell'ordine del giorno, degli atti di convocazione e di verbalizzazione delle sedute, nonché gli atti conseguenti alle decisioni assunte. Cura l'archiviazione e la conservazione degli atti e la trasmissione di copia del verbale di ogni riunione, sottoscritta dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante, al Presidente dell'Associazione.

Art. 10 Riunioni e convocazione del Comitato

- 10.1 Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi, e, comunque, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
- 10.2 Per ogni riunione è inviato ad ogni componente del Comitato un avviso di convocazione – o via posta, o via fax o via posta elettronica – indicante il luogo, il giorno e l'ora, l'ordine del giorno dei lavori, nonché la eventuale documentazione relativa, con un preavviso, salvo i casi di urgenza, di almeno dieci giorni.

Art. 11 Svolgimento delle riunioni

- 11.1 Il Comitato delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 11.2. I componenti che non possono intervenire alle riunioni, possono far pervenire per iscritto, entro la data indicata nella convocazione, le proprie osservazioni e proposte con la specifica indicazione del loro consenso o dissenso rispetto ai documenti in discussione o a parti di essi. Tale comunicazione è allegata al verbale della riunione, ma non viene considerata come espressione di voto.

Art. 12 Validità delle sedute

- 12.1 Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Comitato.

Art. 13 Votazioni

- 13.1 Le votazioni avvengono per alzata di mano.
- 13.2 Le determinazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.
- 13.3 Il Comitato decide con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 13.4 I presenti che non partecipano ad una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano; essi si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non si cumulano con i voti contrari.

Art. 14 Gruppi di lavoro

- 14.1 Il Presidente può costituire gruppi di lavoro ai quali assegnare compiti di approfondimento di singoli argomenti.

14.2 Il Presidente convoca il gruppo, il quale provvede ad individuare al proprio interno un relatore al quale spetta l'esposizione in Comitato dell'argomento assegnato.

Art. 15 Consultazioni

15.1 Il Comitato può consultare esperti di settore per l'esame di particolari tematiche in discussione.

Art. 16 Dimissioni e decadenza

16.1 Ciascun componente può presentare al Presidente dimissioni motivate.

16.2 I componenti nominati che non partecipino, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Comitato sono dichiarati decaduti.

Art. 17 Pubblicità e documentazione

17.1 Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.

17.2 Delle riunioni del Comitato è redatto un verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed approvato nella seduta successiva.

17.3 Gli atti istruttori sono posti a disposizione dei componenti del Comitato esclusivamente a fini interni.

17.4 I componenti del Comitato si impegnano a mantenere il riserbo sulle posizioni manifestate dai singoli nel corso dei lavori del Comitato riguardo alle specifiche questioni.

Art. 18 Modifiche del regolamento

18.1 Il Comitato può proporre al Comitato Direttivo dell'Associazione eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento.